



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0014005 del 26/10/2011

Lettera-circolare

AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

OGGETTO: Prevenzione incendi e vigilanza in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

La presente lettera circolare approfondisce gli aspetti inerenti le competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in tema di vigilanza e controllo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e detta atti di indirizzo utili al fine di creare un corretto rapporto tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, alla luce della normativa vigente.

Si ritiene fondamentale, in questo senso, potenziare il circuito virtuoso tra le diverse funzioni istituzionali cui il personale VV.F. è chiamato ad attendere, in modo da reinvestire proficuamente il patrimonio di esperienze in materia di soccorso tecnico urgente nell'ambito del sistema dei controlli di competenza del Corpo Nazionale.

A tale proposito, si ribadisce l'importanza di assicurare particolare attenzione all'assolvimento degli specifici doveri e responsabilità in materia di polizia giudiziaria.

Pare opportuno, al riguardo, riportare il contenuto dell'articolo 16, comma 2, del d.lgs. n. 139/2006, ai sensi del quale *"Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta"* e, conseguentemente, l'obbligo di informativa all'autorità giudiziaria nell'ipotesi di riscontro di dichiarazioni mendaci - come peraltro confermato



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

dal novellato art. 19 della legge n. 241/1990 - nonché agli ordini professionali competenti nel caso di attestazioni rese da professionisti abilitati.

Per tali iniziative e, ove necessario, per quelle che vengono intraprese in virtù della titolarità di specifiche responsabilità in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro, le SS.LL. vorranno proseguire, ciascuno nel proprio ambito, l'opera di confronto con gli uffici delle Procure competenti per il territorio di pertinenza.

Ciò premesso, si evidenziano, di seguito, alcuni aspetti tecnico-procedimentali cui riferirsi per un corretto svolgimento delle attività di vigilanza e controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Attività di vigilanza

Gli articoli 16, 19 e 20 del d.lgs. n. 139/2006 attribuiscono al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco compiti di polizia amministrativa e giudiziaria nell'esercizio della vigilanza sui rischi di incendio ed esplosione in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti.

Si chiarisce, pertanto, che la competenza in materia di controlli finalizzati alla sicurezza antincendio deve essere esercitata dal Corpo Nazionale in ogni ambito in cui si palesi un rischio di incendio e/o di esplosione e non solo con riferimento alle attività indicate nell'Allegato I al D.P.R. n.151/2011, potendo il personale del Corpo, di iniziativa o su segnalazione, intervenire anche in tutti i luoghi di lavoro in cui siano presenti i predetti rischi.

Adempimenti dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco

L'articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008, per gli aspetti inerenti le specifiche competenze del Corpo Nazionale, evidenzia che, all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi provvede il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, dando seguito agli adempimenti prescritti in base alle disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del d.lgs. n.139/2006.

Del resto la disposizione del sopra richiamato articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008, nella parte finale del comma 1, sancisce che *“ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2". La chiara specificità del ruolo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è ribadita anche nell'ultimo periodo del comma 2 del medesimo articolo "in materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 46 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139". Resta inteso che le segnalazioni all'autorità giudiziaria, connesse all'applicazione del menzionato art. 20, sono da riferire a tutte le attività riportate nell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

Orbene, nel caso siano rilevate le condizioni a valenza generale indicate dal comma 3 dell'articolo 19 del d.lgs. n. 139/2006, il Comando provinciale dovrà mettere in atto i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere, assicurare le informative all'autorità giudiziaria, ove ne ricorrano i presupposti, e adottare le procedure stabilite dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, ove applicabile.

E' di tutta evidenza che le iniziative da ultimo codificate nell'ambito del regolamento che disciplina gli aspetti procedurali di prevenzione incendi (art. 4 del D.P.R. n. 151/2011) risultano complementari e, quindi, possono essere adottate parallelamente, a quelle riconducibili alle disposizioni del richiamato d.lgs. n.758/1994.

Ciò premesso, al fine di meglio specificare i punti di contatto tra la disciplina sopra richiamata con quella contenuta nel d.lgs. n. 81/2008, si riportano le due possibili casistiche:

1. ove la violazione non fosse compresa nelle ipotesi di cui all'Allegato I al d.lgs. n. 81/2008, dovranno essere valutate le condizioni di rischio, la gravità dell'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero dell'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, al fine di adottare i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro, attivando, tempestivamente, le comunicazioni previste dal citato comma 3 dell'articolo 19 del d.lgs. n. 139/2006, oltre ad avviare le eventuali procedure sanzionatorie previste;
2. ove la violazione fosse compresa nelle ipotesi di cui all'Allegato I al d.lgs. n. 81/2008, dovranno essere analogamente seguite le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 19 del d.lgs. n. 139/2006, segnalando altresì, alle autorità competenti, la possibilità di sospensione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

dell'attività, in quanto si configurano gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del richiamato articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008.

Si segnala, infine, che nelle ipotesi in cui siano rilevate situazioni di rischio particolarmente significative, anche in considerazione della natura dei provvedimenti interdittivi richiesti, il Comando provinciale ne darà comunicazione anche alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.

Indirizzi operativi

Nel quadro delle specifiche competenze affidate per legge al Corpo Nazionale, al fine di addivenire ad una ottimizzazione delle risorse e ad una fattiva collaborazione ed integrazione tra i soggetti istituzionali deputati alla vigilanza ed ai controlli in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si allega un elenco esemplificativo, ma non esaustivo, recante le violazioni il cui accertamento ricade nella competenza, esclusiva o concorrente, del Corpo Nazionale.

L'elenco, predisposto sotto forma di tabella, riporta:

- alla prima colonna, un numero d'ordine progressivo in modo da consentire la facile individuazione della tipologia di violazione, anche ai fini di una futura elaborazione statistica;
- alla seconda colonna, la violazione secondo l'esatta dizione del d.lgs. n. 81/2008;
- alla terza colonna, lo specifico articolo del d.lgs. n. 81/2008 con l'indicazione esplicita della competenza esclusiva del Corpo Nazionale ed evidenziata l'appartenenza della violazione all'allegato I. Ove non precisato la competenza è da intendersi in concorso con altri organi di vigilanza;
- alla quarta colonna, laddove ritenuto necessario, brevi note esplicative.

L'allegato documento potrà costituire un utile strumento da utilizzare ai fini del necessario coordinamento dei compiti di vigilanza e controllo in materia antincendio nei luoghi di lavoro con le corrispondenti attività degli altri soggetti istituzionali interessati.

In tal senso, le SS.LL. vorranno svolgere un ruolo attivo nell'ambito, rispettivamente, dei Comitati regionali di coordinamento, di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 81/2008, e degli organismi provinciali previsti dall'articolo 2 del D.P.C.M. 21 dicembre 2007. In tali contesti potranno, pertanto, essere definiti accordi operativi, prevedendo, ad esempio, visite di controllo sui luoghi di lavoro da



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**

effettuarsi congiuntamente, anche sulla base di programmi settoriali da condividere e proporzionare in ragione della caratterizzazione del tessuto industriale del territorio di competenza.

Si coglie infine l'occasione per invitare i Sigg. Direttori Regionali ed Interregionali a favorire un'efficace opera di sensibilizzazione presso i Comandi Provinciali del territorio di competenza affinché pongano massima attenzione al potenziamento del sistema dei controlli, sia eseguendo nei tempi prescritti i dovuti sopralluoghi nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, sia proseguendo i controlli di iniziativa previsti da disposizioni ministeriali.

**IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO**

(PINI)